



Consiglio del 14 ottobre 2014

Punto 8 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 8.2.

**Bozza lettera a Banca d'Italia per richiesta di chiarimenti in ordine all'evoluzione normativa
in tema di partite incagliate**



Milano, XX ottobre 2014

Ns. Rif.: XXX/14/XX

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
macroprudenziale
Divisione Bilanci e segnalazioni
Via Milano 53
00184 ROMA

e p.c. Antonio RENZI

e p.c. Massimo CASA

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine all'evoluzione normativa in tema di Partite incagliate

L'attuale normativa di vigilanza definisce gli incagli come *"Esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo."*

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (ad eccezione di quelle riconducibili ai portafogli della "Pubblica Amministrazione") scadute in via continuativa da oltre 270 giorni e il cui importo complessivo delle quote di esposizioni scadute da oltre 270 giorni e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), sia almeno pari al 10% dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora).

Ai fini della verifica della continuità dello scaduto, la comunicazione di Banca d'Italia del 3 febbraio 2010 precisa che agli incagli oggettivi riferiti alle operazioni di factoring pro solvendo si applicano coerentemente gli stessi criteri previsti per le esposizioni scadute e sconfinanti, ad eccezione dei giorni di scaduto (270 anziché 90) e della soglia di rilevanza (10% anziché 5%), e pertanto nel caso di operazioni "pro-solvendo" l'incaglio oggettivo, si determina ad oggi esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere;
- vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 270 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 270 giorni) supera il 10% del montecrediti.

Con la nuova definizione di incaglio recentemente oggetto di consultazione si passa da una valutazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad una valutazione di improbabilità che il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, anticipando il momento di emersione di una situazione di rischio. In relazione all'incaglio soggettivo, il principio dell'*unlikely to pay*

non può non tener conto delle riflessioni già condivise con Codesta Banca in occasione della revisione della definizione di sofferenze nel factoring operata con il 10° aggiornamento della Circolare n. 217 (ns. rif. 490/11/BP del 15 novembre 2011): come riconosciuto anche dalla stessa Banca d'Italia in sede di resoconto alla consultazione, infatti, da un punto di vista applicativo nelle operazioni di factoring pro solvendo nella valutazione della solvibilità del cedente si deve tener conto dell'andamento dei pagamenti relativi ai crediti ceduti. La capacità del cedente di adempiere le proprie obbligazioni, infatti, dipende in primo luogo dal buon esito dei crediti ceduti. Tale logica dovrebbe valere, per coerenza, anche per l'incaglio soggettivo.

Anche la nuova definizione contempla il concetto dei c.d. "incagli oggettivi", intesi come il complesso delle esposizioni verso un medesimo debitore che presenta importi (o rate) scaduti e non pagati da oltre un determinato numero di giorni.

Più precisamente la normativa prevede che il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio", diverse da quelle classificate in sofferenza o come incaglio soggettivo, vada classificato a incaglio qualora risultino **soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni**:

- i. vi siano esposizioni scadute deteriorate secondo un approccio per singolo debitore¹;
- ii. tali esposizioni siano scadute in via continuativa da oltre 270 giorni;
- iii. l'intero ammontare delle esposizioni scadute da oltre 270 giorni verso il medesimo debitore rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%.

Anche in questo caso, ai fini della verifica della continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le "Esposizioni scadute", che mantengono per il factoring pro solvendo la medesima regola attualmente in uso.

Alla luce di quanto sopra, l'analisi condotta dall'Associazione porta a ritenere che, ai fini della verifica della continuità dello scaduto per l'individuazione degli incagli oggettivi nel pro solvendo, la nuova definizione di "incaglio oggettivo" debba ancora seguire i criteri previsti per le esposizioni scadute e sconfinanti, fatti salvi gli opportuni aggiustamenti volti ad assicurare la coerenza con gli innovati requisiti proposti dalla normativa in consultazione per gli incagli.

In particolare, nel factoring pro solvendo la continuità dello scaduto ai fini dell'individuazione di un incaglio oggettivo secondo la nuova definizione si verificherà quindi al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere;
- b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 270 giorni e il complesso delle fatture scadute da oltre 270 giorni supera il 20% del montecrediti.

In assenza di indicazioni in senso diverso da parte di codesta Banca, che, nel caso, si auspica di ricevere in tempi rapidi per consentire agli intermediari di adeguare i sistemi e valutare l'impatto sulle posizioni clienti

¹ La nuova definizione prevede in alternativa alla presenza di esposizioni deteriorate secondo un approccio per singolo debitore, l'approccio per singola transazione e sia scattato il c.d. "pulling effect". Tale previsione dovrebbe però riguardare marginalmente il settore del factoring perché applicabile alle esposizioni verso soggetti retail. Con questo approccio, rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto). Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect").



(che potrebbe essere molto elevato), gli intermediari chiamati ad effettuare a novembre le segnalazioni FINREP manterranno l'impostazione sopra descritta.

Si chiede inoltre di specificare se anche nella nuova definizione di incagli oggettivo codesta Banca intende confermare l'esclusione delle esposizioni riconducibili ai portafogli della "Pubblica Amministrazione".

Infine, con riferimento alle "esposizioni oggetto di concessione" si fa presente che la definizione prevista negli ITS EBA richiede, per l'individuazione delle concessioni, anche l'analisi di informazioni pregresse sui crediti. Tale verifica del pregresso appare ad oggi assai complicata per la maggior parte delle esposizioni, fatte salve le eventuali evidenze già a sistema. E' pertanto assai probabile che nelle future segnalazioni, a seguito di prossime valutazioni, l'ammontare delle esposizioni oggetto di forbearance segnalate dal sistema si incrementi rispetto a quanto sarà segnalato in sede di prima applicazione delle nuove definizioni.

Con l'occasione, si anticipa che questa Associazione sta svolgendo una approfondita analisi del trattamento in Centrale dei Rischi e in vigilanza prudenziale delle esposizioni derivanti da cessioni di crediti e ridefinizioni ex D.L. 66/2014, che ci si riserva di trasmettere non appena completata.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono cordiali saluti

Assifact

